

Effetti del D.Lvo 150/09 sulla Contrattazione

di *Alberto Forti*

Riferimenti normativi

- Intesa 30 aprile 2009
- D.lvo 150/09
- Circolare Funzione Pubblica n.7/2010

I livelli contrattuali sono:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
- Il Contratto integrativo di secondo livello (di circolo o istituto)

Contrattazione nazionale

Principale novità:

Durata triennale tanto per la parte economica che normativa

La contrattazione determina:

- diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro
- materie relative alle relazioni sindacali

Materie escluse dalla contrattazione sindacale:

- organizzazione degli uffici
- materie oggetto di partecipazione sindacale
- prerogative dirigenziali
- materie riservate alla legge

Nei limiti consentiti dalla legge si contratta su:

- sanzioni disciplinari
- valutazione delle prestazioni ai fini del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.

Contrattazione di circolo/istituto

Al momento la contrattazione d'istituto si svolge sulla base di quanto previsto dal CCNL vigente, nel rispetto, quindi delle regole utilizzate negli anni precedenti.

Restano quindi confermate le materie di contrattazione integrative quelle indicate dall'articolo 6 del CCNL comprese le modalità di utilizzazione del personale, i criteri per l'assegnazione del personale docente e ATA ai plessi e alle sezioni staccate, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione degli orari, nonché l'individuazione del personale utilizzato nelle attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS).

Ovviamente anche la "**DIRETTIVA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.6, COMMA 4 DEL C.C.N.L. 29.11.2007**" del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il VENETO, dott.ssa Carmela Palumbo resta pienamente operativa.

Adempimenti immediatamente precettivi

Sono finalizzati agli obblighi di trasparenza e monitoraggio dell'attività contrattuale e consistono in:

- **Predisposizione di una relazione illustrativa** che accompagna il contratto integrativo e che deve essere certificata dai Revisori dei conti.

- **Obbligo di pubblicazione in via permanente sul sito istituzionale:**
 - dei contratti integrativi stipulati;
 - della relazione tecnico-finanziaria, certificata dagli organi di controllo;
 - degli esiti della valutazione, da parte dei cittadini-utenti, sugli effetti attesi sul funzionamento dei servizi pubblici in esito alla contrattazione integrativa (dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'apposito modello di rilevazione in corso di predisposizione)

➤ ***Obbligo di trasmissione all'ARAN e al CNEL in via telematica, ai fini del monitoraggio previsto dall'articolo 46 del decreto 165, entro cinque giorni dalla sottoscrizione:***

- del testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa;
- dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Adeguamento ed efficacia dei contratti integrativi vigenti

Il D.lvo 150/09 prevede che entro il 31 dicembre 2010 i contratti integrativi stipulati e vigenti siano adeguati alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alla contrattazione e alla legge, nonché alle disposizioni in materia di merito e premialità.

Le disposizioni in materia di merito e premialità però non possono essere applicate in quanto:

- per il personale docente, non è ancora stato emanato il D.P.C.M. previsto dall'articolo 74, comma 4, del decreto 150;
- per il restante personale non esistono ancora né il sistema di misurazione e valutazione della performance, né l'individuazione dei soggetti che svolgeranno le procedure di valutazione della performance in sostituzione degli organismi indipendenti previsti dall'articolo 14 del decreto 150 che, come disposto dal già richiamato articolo 74, comma 4, non devono essere costituiti nell'ambito del sistema scolastico.

In questo momento è quindi completamente fuori luogo voler intervenire su questa disciplina richiamando ad esempio le quote del 25%, 50% e 25% di personale distribuito in differenti livelli di performance.

Relativamente alle materie indicate nelle lettere h), l) e m) dell'art. 6 del CCNL, secondo alcuni sottratte alla contrattazione, lo SNALS Confisal ritiene che questa affermazione non trovi fondamento nelle norme contenute nel decreto 150.

La contrattazione di istituto determina soltanto gli "indirizzi" che il dirigente scolastico dovrà rispettare nell'esercizio delle proprie prerogative e non i provvedimenti formali che questi dovrà assumere nella gestione del rapporto di lavoro e quindi la definizione per via contrattuale dei predetti "indirizzi" non contrasta con l'art. 5 del D.lvo 165/2001.

Inoltre per quanto concerne la lettera i) (assegnazione del personale alle sedi) appare evidente che si tratta di materia pienamente riconducibile alla mobilità territoriale, atteso che spesso le diverse unità scolastiche sono dislocate in ambiti territoriali comprendenti più comuni e con distanze considerevoli. Proprio per questa specificità è legittimato l'intervento della contrattazione integrativa in materia di utilizzazioni a livello nazionale e d'istituto.

A tal proposito giova ricordare la nota MIUR Prot. 8578 del 23 settembre 2010, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, dott. Luciano Chiappetta, che afferma: "***Sull'utilizzazione del personale, quindi, non decide il dirigente in modo unilaterale, ma si devono osservare le disposizioni di natura contrattuale***" .